

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E CORRETTEZZA DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SIM, SGR, SICAV E SICAF AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e, in particolare, gli articoli 10 e 11 che, tra l'altro, disciplinano l'idoneità degli azionisti che detengono o intendano acquistare partecipazioni qualificate in imprese di investimento.

VISTA la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.

VISTO il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014.

VISTA la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 e, in particolare, l'articolo 8 che, tra l'altro, disciplina l'idoneità degli azionisti che detengono partecipazioni qualificate in gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

VISTA la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, in particolare, l'articolo 8 che, tra l'altro, disciplina l'idoneità degli azionisti che detengono partecipazioni qualificate in società di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento.

VISTO il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare:

- a) l'articolo 14, il quale prescrive che i partecipanti al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;
- b) l'articolo 15, il quale prescrive la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV e SICAF nonché il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario;
- c) l'articolo 19, il quale prescrive che la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM quando, tra l'altro, i titolari di

partecipazioni qualificate abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

- d) l'articolo 20-*bis*.1, ai sensi del quale alle SIM di classe 1 si applicano le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE;
- e) l'articolo 34, il quale prescrive che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio quando, tra l'altro, i titolari di partecipazioni qualificate abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) l'articolo 35-*bis*, il quale prescrive che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle SICAV e delle SICAF quando, tra l'altro, i titolari di partecipazioni qualificate abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- g) l'articolo 35-*undecies*, comma 1-*ter*, il quale prescrive che i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14.

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

VISTI gli orientamenti adottati congiuntamente dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario.

CONSIDERATO che l'idoneità dei partecipanti al capitale assume un ruolo centrale nella supervisione sugli assetti proprietari degli intermediari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi;

CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato articolo 14, appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per la partecipazione al capitale degli intermediari ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità del partecipante al capitale e che consentono, tra l'altro, di tener conto delle caratteristiche dell'intermediario e del gruppo a cui esso eventualmente appartiene;

SENTITE la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob);

VISTI gli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel periodo [●];

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del [●];

VISTA la comunicazione, in data [●], alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta

il seguente regolamento

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) “Codice delle assicurazioni private”, il codice delle assicurazioni private di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “esponenti con incarichi esecutivi”, *i*) gli amministratori che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; *ii*) gli amministratori che rivestono incarichi direttivi, cioè hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta; *iii*) il direttore generale;
 - c) “incarico”, gli incarichi: *i*) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, o come amministratore unico; *ii*) presso il collegio sindacale, *iii*) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli *sub i*), *ii*) e *iii*) in base alla legge applicabile alla società;
 - d) “intermediari”, le SIM, le SGR, le SICAV e le SICAF;
 - e) “partecipante al capitale”, un soggetto tenuto a inviare le comunicazioni preventive previste ai sensi dell’articolo 15 Testo unico della finanza e delle relative disposizioni attuative;
 - f) “partecipazione qualificata”, le partecipazioni per le quali sono richieste le comunicazioni preventive previste dell’articolo 15 Testo unico della finanza e delle relative disposizioni attuative;
 - g) “società di intermediazione mobiliare” (SIM), le imprese di investimento italiane;
 - h) “SIM di classe 1”, le SIM che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - i) “società di gestione del risparmio” (SGR), le SGR italiane;
 - l) “società di investimento a capitale fisso” (SICAF), le SICAF italiane;
 - m) “società di investimento a capitale variabile” (SICAV), le SICAV italiane;
 - n) “società di investimento semplice” (SiS), i FIA italiani costituiti in forma di SICAF, che gestiscono direttamente il proprio patrimonio e che rispettano tutte le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*, del Testo unico della finanza;

- o) “intermediari finanziari significativi”, gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. “intermediari minori”), come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 del Testo unico bancario;
- p) “istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell’attività svolta”, gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilità della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), n. 3), del Testo unico bancario e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1) n. 6), del Testo unico bancario, esclusi quelli aventi un’operatività limitata ai sensi di quanto previsto dal Testo unico bancario e relative disposizioni attuative;
- q) “Testo unico bancario”, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- r) “Testo unico della finanza”, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai partecipanti al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF.

2. Ai partecipanti al capitale delle SiS il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 3.

3. Il presente decreto non si applica alle SIM di classe 1. Ad esse si applica il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di attuazione dell’articolo 25 del Testo unico bancario. Ai fini delle disposizioni del citato decreto, le SIM di classe 1 sono equiparate alle banche.

4. In base a quanto disposto dal Testo unico della finanza, la verifica del possesso dei requisiti e dei criteri è effettuata:

- a) dalla Consob in sede di rilascio dell’autorizzazione alle SIM;
- b) dalla Banca d’Italia in sede di rilascio dell’autorizzazione alle SGR, alle SICAV e alle SICAF;
- c) dalla Banca d’Italia nell’ambito della verifica dell’idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata nelle SIM, nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF.

SEZIONE II – REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA

Articolo 3 Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. Se persona fisica, il partecipante al capitale non possiede i requisiti di onorabilità qualora:
 - a) sia stato condannato con sentenza definitiva:
 1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, non possiede i requisiti di onorabilità il partecipante al capitale persona fisica al quale sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
 - a) dal comma 1, lettera a), numero 1, se di durata pari o superiore a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - b) dal comma 1, lettera a), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale.
4. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuata sulla base di una

valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato all'articolo 2, comma 4, lett. a) e dalla Banca d'Italia nei casi indicati all'articolo 2, comma 4, lett. b) e c).

6. Con riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 4 Criteri di correttezza dei partecipanti al capitale

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, i partecipanti al capitale, qualora siano persone fisiche, soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del Testo unico bancario, degli articoli 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e 12, comma 5-*ter*, del Testo unico della finanza e dell'articolo 188, comma 3-*bis*, lettera e), del Codice delle assicurazioni private;

- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, oppure svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento, liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del Testo unico bancario o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità del partecipante al capitale nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- m) le informazioni negative sul partecipante al capitale contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative al partecipante al capitale anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, ai fini della valutazione della correttezza rilevano:

- a) le sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché le situazioni di cui alle lettere d), i) e m) del comma 2, con riferimento alla società stessa;
- b) le situazioni di cui al comma 2, con riferimento agli esponenti con incarichi esecutivi.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, oppure la partecipazione qualificata sia acquisita per il tramite di un trust o un istituto giuridico affine, la correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse è valutata, oltre che con riguardo ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata, ai fiduciari di trust o alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in un istituto giuridico affine, anche con riguardo ai fondatori, disponenti o costituenti e ai beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili. A questo fine sono prese in considerazione le situazioni di cui al comma 2.

5. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i criteri di cui al comma 2 devono essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dai commi 2 e 3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato all'articolo 2, comma 4, lett. a) e dalla Banca d'Italia nei casi indicati all'articolo 2, comma 4, lett. b) e c).

Articolo 5 Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità del partecipante al capitale, ma richiede una valutazione da condurre avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione dell'intermediario e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'intermediario;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e il momento della valutazione. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute nei dieci anni precedenti la valutazione; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'intermediario potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza competente;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, commi 2 e 3;

- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'intermediario, della società o dell'ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 44 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

Articolo 6 Criteri di competenza per i partecipanti al capitale e loro valutazione

1. Il partecipante al capitale soddisfa criteri di competenza volti a comprovare l'idoneità a gestire partecipazioni qualificate nel capitale dell'intermediario.

2. Ai fini della valutazione della competenza del partecipante al capitale, sono prese in considerazione:

- a) la competenza generale maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni in società;
- b) la competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o nell'attività di amministrazione e direzione negli stessi settori.

3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, i criteri di cui al comma 2 devono essere soddisfatti dagli esponenti con incarichi esecutivi.

4. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i criteri di cui al comma 2 devono essere posseduti dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

5. La valutazione della competenza è condotta secondo proporzionalità in base ai seguenti parametri:

- a) l'ammontare della partecipazione e il grado di influenza sulla gestione dell'intermediario che il partecipante al capitale può o intende esercitare;
- b) le caratteristiche dell'intermediario e del gruppo bancario, finanziario o del gruppo di SIM, come definiti dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza, a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera;
- c) le caratteristiche delle partecipazioni precedentemente detenute dal partecipante al capitale, secondo gli stessi termini di cui alla lettera b);
- d) le attività in ambito creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo svolte al momento della valutazione dal partecipante al capitale o dalle società del gruppo a cui esso eventualmente appartiene.

6. La valutazione è limitata alla competenza generale di cui al comma 2, lettera a), quando il partecipante al capitale non può o non intende esercitare sulla gestione dell'intermediario un'influenza notevole, come definita dalle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del TUF.

7. Salvi i casi in cui sussistano elementi che, tenuto conto dei parametri indicati al comma 5, incidano sulla capacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario, il criterio di competenza si considera soddisfatto per il partecipante al capitale che:

- a) detenga una partecipazione qualificata in una banca, un istituto di moneta elettronica, un istituto di pagamento rilevante per la natura specifica dell'attività svolta, un intermediario finanziario significativo, un'impresa di assicurazione come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Codice delle assicurazioni private, un'impresa di riassicurazione come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Codice delle assicurazioni private, un'impresa di investimento o una controparte centrale con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, nonché una società di gestione del risparmio, una SICAV, una SICAF, ad eccezione delle SiS, oppure un gestore di FIA o un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati in Italia o in un altro stato dell'Unione europea;
- b) se persona fisica, rivesta un incarico esecutivo in un soggetto indicato alla lettera a);
- c) se persona giuridica, sia un soggetto indicato alla lettera a).

8. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite delineano un quadro grave, preciso e concordante sulla incapacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 15 e alle istanze di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 19, 34 e 35-*bis* del Testo unico della finanza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle comunicazioni e alle istanze di autorizzazione di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ancora pendenti continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 469.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per i partecipanti al capitale in un intermediario alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti o dei criteri non previsti dalla normativa previgente rileva se derivante da condotte successive alla data stessa.
4. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 469.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.